



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO DECRETI - REGISTRAZIONE  
Prot. 0000019/DVA del 27/01/2016

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

**VISTI** gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il provvedimento n. DSA-2009-0013772 del 03/06/2009 come modificato dal provvedimento n. DVA-2013-0023235 del 14/10/2013, con il quale è stato escluso dall'applicazione alla procedura di VIA il progetto di co-combustione di biomasse e carbone nelle sezioni 3 e 4 della centrale termoelettrica di Fiume Santo (SS), proposto dalla società E.On Produzione S.p.A. (oggi Fiume Santo S.p.A.);

**VISTA** in particolare la prescrizione n. 5) del citato provvedimento n. DSA-2009-0013772 del 03/06/2009 come modificato dal provvedimento n. DVA-2013-0023235 del 14/10/2013, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che prevede che per ciascun anno di esercizio dell'impianto sia predisposta documentazione comprovante l'origine delle biomasse "*in cui sia valutato il bilancio tra le emissioni di CO<sub>2</sub> collegate alla raccolta ed al trasporto e quelle risparmiate con l'uso delle biomasse*". Tale prescrizione prevede che la certificazione delle biomasse "*deve essere fatta seguendo i principi espressi nel D.M. del 23 gennaio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 7 febbraio 2012), sebbene lo stesso è dedicato alla valutazione della sostenibilità di biocarburanti per il trasporto e bioliquidi*";

**VISTE** le note prot. 0000018-2015-87-9 P del 13/07/2015 e prot. 000176-2015-89-9 P del 31/08/2015 con le quali la società Fiume Santo S.p.A. ha inviato la documentazione relativa all'ottemperanza della citata prescrizione n. 5) del provvedimento n. DSA-2009-0013772 del 03/06/2009, come modificato dal provvedimento n. DVA-2013-0023235 del 14/10/2013 rispettivamente per l'anno 2014 e per gli anni 2011-2013;

**VISTA** la nota n. DVA-2015-0018955 del 20/07/2015 con la quale è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

**ACQUISITO** il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1947 del 18 dicembre 2015, acquisito con prot. DVA-2015-0032062 del 23/12/2015, costituito da n. 7 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** sulla base del medesimo parere che *“i risultati ottenuti dal calcolo specifico dimostrano che la componente legata al trasporto della biomassa fornisce un contributo di CO2 emessa relativamente modesta rispetto al beneficio dalla mancata combustione di una percentuale di carbone equivalente alla biomassa avviata a combustione”*,

#### **SI DETERMINA**

**l'ottemperanza per le annualità 2011, 2012, 2013 e 2014 della prescrizione n. 5 di cui al provvedimento n. DSA-2009-0013772 del 03/06/2009, come modificato dal provvedimento n. DVA-2013-0023235 del 14/10/2013 DVA-2012-0020599 del 24/08/2012**

Quanto sopra si comunica alla società Fiume Santo S.p.A., al Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Sardegna, alla Provincia di Sassari e al Comune di Porto Torres per i rispettivi seguiti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Renato Grimaldi

